



# COMUNE DI RODANO

Città Metropolitana di Milano  
Codice ente 11073

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.56** del **20-12-2017**

**Copia**

**OGGETTO: I.U.C. ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre, alle ore 19:30 in Rodano nella sala delle adunanze del Comune, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Danilo Mauro Bruschi	Sindaco	Presente
Luigi Bernardini	Consigliere	Presente
Cristian Franco Sanna	Consigliere	Presente
Andrea Notarangelo	Consigliere	Presente
Roberta Margherita Rosa Maietti	Consigliere	Presente
Cristina Rossi	Consigliere	Presente
Leonardo Campanale	Consigliere	Presente
Vittorio Arrigoni	Consigliere	Presente
Donato Gaeta	Consigliere	Presente
Ernesto Marazzi	Consigliere	Presente
Antonio Florio	Consigliere	Presente
Manuela Sartori in Ponissi	Consigliere	Presente
Filippo Resteghini	Consigliere	Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Danilo Mauro Bruschi nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Imperato, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è Pubblica.

## **DELIBERAZIONE DI C.C. N.56 DEL 20-12-2017**

### **OGGETTO: I.U.C. ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno. Si passa quindi alla votazione

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- L'art. 1 della n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1°1.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;
- Il comma 730 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della I.U.C.;
- Il D. Lgs. n. 594/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 6.12.2011 n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Il comma 702 dell'art. 1 della L.147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

ATTESO CHE la Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica immobiliare (IUC) e che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni a riguardo, sono state:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione:
  - che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato;
  - che il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato

*Copia informatica di documento informatico*

*conforme all'originale se corredata da attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23 bis*

- l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- il comodante deve effettuare la dichiarazione IMU;
  - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Rodano) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
    - a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
    - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttabile;
  - Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
  - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - Esclusione della determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

CONSIDERATO che per l'anno 2017 il Comune di Rodano aveva stabilito le seguenti aliquote e detrazioni:

- Aliquota dello 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7);
- Aliquota dello 0,85% per altri immobili (tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni);
- Detrazione di € 200,00 per ogni immobile destinato ad abitazione principale del contribuente, comprensiva di una pertinenza di tipologia C2, C6 e C7, dove per abitazione principale si intende dimora abituale coincidente con residenza anagrafica;

TENUTO CONTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 24.4.2014 è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente IMU;

RILEVATO che l'art. 13, c. 6, 7, 8 e 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

TENUTO CONTO che il Disegno di Legge di Bilancio dello Stato per il 2018 estende a tutto il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale deliberate nell'anno 2017;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 27, c.8 della L. n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1 c. 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che, con decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018 e che si è in attesa della definizione della Legge di Stabilità 2018;

RECEPITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D.L.vo 267/2000;

Con n.12 voti favorevoli, n. 04 voti contrari (Consiglieri Marazzi, Florio, Sartori, Resteghini), n.0 voti astenuti espressi e computati in forma palese da n.16 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1. DI ACQUISIRE le premesse come parte integrante del deliberato;
2. DI CONFERMARE, per l'esercizio 2018, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in vigore per l'anno 2017;
3. DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l'anno 2017 e confermate per l'anno 2018 come segue:
  - aliquota base 0,85% (per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni);
  - aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 0,40%;
4. DI DARE ATTO che spetta la detrazione di € 200,00 per ogni immobile destinato ad abitazione principale del contribuente, comprensiva di una pertinenza di tipologia C2, C6 e C7, dove per abitazione principale si intende dimora abituale coincidente con residenza anagrafica;
5. DI DARE ATTO che, come per l'anno 2017, non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
  - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale

*Copia informatica di documento informatico*

*conforme all'originale se corredata da attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23 bis*

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99 , iscritti alla previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6. DI DARE ATTO che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e secondo i termini e le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

7. DI DARE ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore;
8. DI DARE ATTO che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998;
10. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma della TASI e dell'IMU per ciascun tipo di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134 – comma IV del D. Lgs. 267/2000;

Con n.12 voti favorevoli, n. 04 voti contrari (Consiglieri Marazzi, Florio, Sartori, Resteghini), n.0 voti astenuti espressi e computati in forma palese da n.16 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

**COMUNE DI RODANO**

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 56 DEL 20-12-2017

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, T.U.E.L. D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.**

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

RODANO: 12-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*F.to Rag. Renata Capitanio*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.**

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell'atto in oggetto.

RODANO: 12-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
*F.to Rag. Renata Capitanio*

sigla <b>C.C.</b>	numero 56	I.U.C. ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018
----------------------	--------------	---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
*F.to Dott. Danilo Mauro Bruschi*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa Carmela Imparato*

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- ◆ Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 17-01-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell' art. 124 del T.U.E.L., D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa Carmela Imparato*

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ◇ Si certifica che la suestesa deliberazione **È ESECUTIVA**, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del T.U.E.L., D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal 20-12-2017

Rodano, 17-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott.ssa Carmela Imparato*

---

*La copia su supporto analogico di documento informatico firmato digitalmente è conforme all'originale se corredata di attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23*

Addì, 17-01-2018